



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)
e dal Ministro della cultura (FRANCESCHINI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2021

Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte
di San Francesco d'Assisi

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	8
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	13
Disegno di legge	»	17

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge in questione propone di celebrare la ricorrenza, nell'anno 2026, dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. In particolare, analogamente a quanto avvenuto in occasione di altre ricorrenze (quali quella del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi o, ancora, quella dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri), propone l'istituzione di un Comitato nazionale avente il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco d'Assisi. Il disegno di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 prevede che la Repubblica, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, celebra la figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'ottavo centenario della sua morte, che cade nell'anno 2026.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, l'istituzione, per le finalità di cui all'articolo 1, del Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, cui è assegnato un contributo complessivo di 4.510.000 euro per gli anni dal 2022 al 2027.

Il comma 2 indica le risorse autorizzate per ciascun anno, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, 500.000 euro per l'anno 2023, 500.000 euro per l'anno 2024, 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 10.000 euro per l'anno 2027.

Il comma 3 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno dal comma 2, in ragione delle esigenze connesse al programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2.

Il comma 4 dispone, infine, che al Comitato nazionale possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.

L'articolo 3 definisce la composizione e il funzionamento del Comitato nazionale.

In particolare, il comma 1 prevede che lo stesso è formato da quindici componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Segnatamente, secondo quanto previsto dal comma 2, il presidente del Comitato nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Gli altri componenti sono designati: due dal Ministro della cultura, due dal Ministro del turismo, tre d'intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca; due dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; due dal comune di Assisi; due dalla regione Umbria; uno dall'Ordine dei frati minori.

Il comma 3 stabilisce che i membri del Comitato nazionale sono scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di San Francesco d'Assisi, nonché tra rappresentanti di enti pubblici e privati che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale svolta, abbiano maturato

una specifica competenza e conoscenza della figura da celebrare o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono.

Il comma 4 prevede che il decreto di cui al comma 1 determina, altresì, le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale.

Secondo quanto previsto dal comma 5, inoltre, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, possono essere nominati ulteriori componenti del Comitato nazionale, fino a un numero massimo di cinque, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3. Tale previsione si giustifica alla luce del fatto che, stante la durata in carica del Comitato per gli anni dal 2022 al 2027, potrebbe emergere nel corso dei lavori la necessità di coinvolgere, per ragioni sopravvenute - non valutabili al momento della designazione iniziale dei quindici componenti - altri soggetti, in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

Il comma 6 prevede che ai componenti del Comitato nazionale non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente.

Secondo quanto previsto dal comma 7, il Comitato nazionale è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura. Tale vigilanza, secondo quanto esplicitato dal medesimo comma, concerne la rendicontazione delle attività. Si prevede, così, che il Comitato elabora e trasmette al Ministero, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonché l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal Dicastero medesimo.

Si prevede inoltre, al comma 8, che esso opera presso il Ministero della cultura, assicurando l'integrazione e la coerenza del programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2, con le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 4 stabilisce, al comma 1, che il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui all'articolo 3, comma 1, e che resta in carica sino alla data del 30 aprile 2027. Considerato, invero, che la ricorrenza dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi viene a cadere alla fine di ottobre 2026, si è ritenuto opportuno inserire, quale data di cessazione del Comitato, quella del 30 aprile 2027, al fine di consentire allo stesso di portare a termine le attività di rendicontazione.

Il comma 2 individua i compiti del Comitato, in particolar modo prevedendo che esso:

a) elabori il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera di San Francesco d'Assisi, anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale;

b) predisponga il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge e tenendo conto di eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalità;

c) elabori programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica;

d) predisponga programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché di valorizzazione e promo-

zione turistica dei luoghi e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alla celebrazione.

Secondo quanto previsto dal comma 3, i piani di cui alle lettere *a)* e *b)* e i pro-

grammi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 sono sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2.

RELAZIONE TECNICA

L'**articolo 1**, che prevede la celebrazione della figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'ottavo centenario della sua morte, che cade nel 2026, ha carattere ordinamentale e, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 2** prevede che, ai fini della celebrazione è istituito un Comitato nazionale, cui è attribuito un contributo di 4.510.000 euro per gli anni dal 2022 al 2027.

In particolare, secondo quanto previsto dal comma 2, il contributo di cui al comma 1 è autorizzato nella misura di 500.000 euro per l'anno 2022, 500.000 euro per l'anno 2023, 500.000 euro per l'anno 2024, 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 10.000 euro per l'anno 2027.

Il comma 3 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura **di concerto con il Ministro dell'economia e finanze**, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno dal comma 2, in ragione delle esigenze connesse al programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2.

Il comma 4 dispone, infine, che al Comitato nazionale possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.

L'**articolo 3** individua la composizione del Comitato nazionale, in particolar modo prevedendo che lo stesso è formato da quindici componenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, nominati con decreto **del Presidente del Consiglio dei ministri**.

Il comma 5 prevede, inoltre, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, possono essere nominati ulteriori componenti del Comitato nazionale, fino a un numero massimo di cinque.

Il comma 6 prevede che ai membri del Comitato nazionale non è corrisposto alcun compenso, **gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato** e che essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente.

In proposito si stima, anche sulla base di precedenti analoghi, che il costo unitario per ciascuna missione a Roma per la partecipazione alle riunioni da parte dei componenti che non vi risiedono sia di 500 euro.

Pertanto, considerato per un verso il numero dei componenti del comitato (15 più gli eventuali 5 nominati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura) e, per l'altro, il numero di riunioni da tenersi ogni anno (che, tenuto conto delle forme sempre più evolute e diffuse di conferenze a distanza, si ipotizza possa essere in numero di 5 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e in numero di 1 nel 2027) il costo complessivo ammonterebbe a 260.000 euro (50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 10.000 euro per il 2027).

Costo unitario di missione per ciascuno dei componenti: Euro 500

	Comitato Nazionale 20 Componenti
2022	5 riunioni Euro 50.000
2023	5 riunioni Euro 50.000



2024	5 riunioni Euro 50.000
2025	5 riunioni Euro 50.000
2026	5 riunioni Euro 50.000
2027	1 riunione Euro 10.000
Totale	Euro 260.000

L'**articolo 4**, che individua la durata e i compiti del Comitato nazionale, ha carattere ordinamentale e, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 5** prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, 500.000 euro per l'anno 2023, 500.000 euro per l'anno 2024, 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 10.000 euro per il 2027, si provvede ~~a valere sul~~ **mediante corrispondente riduzione del Fondo** di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2019, n. 150, ha avuto esito

POSITIVO

07 OTT. 2021

NEGATIVO
Il Ragioniere Generale dello Stato



PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

Il disegno di legge è necessario per garantire un adeguato risalto, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, attribuite dalla Costituzione, alla celebrazione della figura di San Francesco d'Assisi, nella ricorrenza dell'ottavo centenario della morte, che cade nell'anno 2026.

In particolare, analogamente a quanto avvenuto in occasione di altre ricorrenze (quali quella del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi o, ancora, quella dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri), il disegno di legge propone l'istituzione di un Comitato nazionale, con il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco d'Assisi.

In particolare, il provvedimento prevede:

- a) all'articolo 1, che la Repubblica celebra la figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'ottavo centenario della morte, che cade nell'anno 2026;
- b) all'articolo 2, comma 1, l'istituzione, per le finalità di cui all'articolo 1, di un Comitato nazionale, cui è attribuito un contributo pari a 4.510.000 euro per gli anni dal 2022 al 2027;
- c) all'articolo 2, comma 2, che il contributo di cui al comma 1 è autorizzato nella misura di 500.000 euro per l'anno 2022, 500.000 euro per l'anno 2023, 500.000 euro per l'anno 2024, 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 10.000 euro per l'anno 2027;
- d) all'articolo 2, comma 3, che i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno dal comma 2, in ragione delle esigenze connesse al programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e finanze;
- e) all'articolo 2, comma 4, che al Comitato nazionale possono essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo;
- f) all'articolo 3, comma 1, che il Comitato nazionale è formato da quindici componenti, e che gli stessi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge;
- g) all'articolo 3, comma 2, che il Presidente del Comitato nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, mentre gli altri componenti sono designati: due dal Ministro della cultura, due dal Ministro del turismo, tre d'intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, due dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due dal comune di Assisi, due dalla regione Umbria e uno dall'Ordine dei frati minori;
- h) all'articolo 3, comma 3, che i componenti del Comitato nazionale sono scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di San Francesco d'Assisi, nonché tra rappresentanti di enti pubblici e privati che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale svolta, abbiano maturato una specifica

- competenza e conoscenza della figura da celebrare o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono;
- i) all'articolo 3, comma 4, che il decreto di cui al comma 1 determina anche le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale;
 - j) all'articolo 3, comma 5, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, possono essere nominati ulteriori componenti del Comitato nazionale, fino a un numero massimo di cinque, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3;
 - k) all'articolo 3, comma 6, che ai componenti del Comitato nazionale non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, che gli stessi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, e che le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2.
 - l) all'articolo 3, comma 7, che il Comitato nazionale è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura e che, a tale fine, il Comitato elabora e trasmette al Ministero, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonché l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal Ministero stesso;
 - m) all'articolo 3, comma 8, che il Comitato nazionale opera presso il Ministero della cultura, e che lo stesso assicura l'integrazione e la coerenza del programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2, con le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - n) all'articolo 4, comma 1, che il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui all'articolo 3, comma 1, e resta in carica fino al 30 aprile 2027;
 - o) all'articolo 4, comma 2, che è compito del Comitato nazionale elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco d'Assisi. In particolare, il Comitato nazionale elabora il piano delle iniziative culturali per la divulgazione della vita e dell'opera di San Francesco d'Assisi; predispone il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dal presente disegno di legge e tenendo conto degli eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalità di cui all'articolo 2, comma 4; elabora programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica; predispone programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché di valorizzazione e promozione turistica dei luoghi e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alla celebrazione.
 - p) all'articolo 4, comma 3, che i piani e i programmi di cui al comma 2 sono sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura;
 - q) all'articolo 5, comma 1, che agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, 500.000 euro per l'anno 2023, 500.000 euro per l'anno 2024, 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 10.000 euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale risulta così composto:

- decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
Il disegno di legge rappresenta una misura ulteriore e speciale rispetto al predetto assetto ordinamentale.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA ED INTERNAZIONALE

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'unione europea.

Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea, in quanto il provvedimento riguarda una materia rientrante nelle competenze nazionali esercitate dal Ministero della cultura.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione di cui al titolo.

12. Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15. *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono indicazioni al riguardo, in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro dell'Unione europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2. *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3. *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4. *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non produce effetti abrogativi impliciti.

5. *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

L'intervento normativo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6. *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

- L'articolo 2, comma 3, prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e

- finanze, per stabilire i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo attribuito al Comitato nazionale;
- l'articolo 3, comma 1, prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai fini della nomina dei componenti del Comitato nazionale nonché, come previsto dal comma 4, ai fini della determinazione delle modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale;
 - l'articolo 3, comma 5, prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, per la nomina di eventuali ulteriori componenti del Comitato nazionale, fino a un numero massimo di cinque;
 - l'articolo 4, comma 2, lett. a), prevede l'elaborazione, da parte del Comitato nazionale, di un piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera di San Francesco d'Assisi. Il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero della cultura;
 - l'articolo 4, comma 2, lett. b), prevede la predisposizione, da parte del Comitato nazionale, di un piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge e tenendo conto degli eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalità di cui all'articolo 2, comma 4. Il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero della cultura;
 - l'articolo 4, comma 2, lett. c), prevede l'elaborazione, da parte del Comitato nazionale, di programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione. I programmi sono sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura;
 - l'articolo 4, comma 2, lett. d), prevede che il Comitato nazionale predisponga programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché di valorizzazione e promozione turistica dei luoghi e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alla celebrazione. I programmi sono sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non si hanno segnalazioni al riguardo.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il disegno di legge in esame propone di celebrare la ricorrenza, nell'anno 2026, dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. In particolare, analogamente a quanto avvenuto in occasione di altre ricorrenze (quali quella del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi o, ancora, quella dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri), propone l'istituzione di un Comitato nazionale, avente il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco d'Assisi.

La relazione AIR, redatta al fine di supportare l'intervento normativo, ha valutato l'efficacia dello stesso quale strumento idoneo alla realizzazione degli obiettivi sopra indicati.

A tal fine, sono stati raccolti dati e informazioni dagli Uffici ministeriali competenti, nonché le istanze provenienti dai soggetti pubblici e privati operanti nel settore, anche al fine di valutare eventuali soluzioni alternative.

L'analisi effettuata ha consentito di valutare positivamente l'intervento normativo proposto.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il 3 ottobre 2026 ricorre l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia che, com'è noto, rappresenta altresì nel mondo i valori universali di pace e fratellanza tra popoli.

In vista di tale ricorrenza, si vuole consentire la più ampia divulgazione della conoscenza della vita, del pensiero e dell'opera di San Francesco d'Assisi.

Già nel 1926, per il settimo centenario, sono state invero realizzate numerose iniziative di enorme spessore culturale, spirituale e di rilevanza intenzionale, che hanno avuto fra l'altro il merito di far esplodere il turismo verso Assisi e tutta l'Umbria.

Anche in occasione dell'ottavo centenario si vuole dunque garantire l'elaborazione di un piano di iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera di San Francesco d'Assisi, anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale. Opportuno appare, inoltre, predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché di valorizzazione e promozione turistica dei luoghi e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alla celebrazione.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI*2.1 Obiettivi generali e specifici*

Con il disegno di legge in esame, si intende favorire una diffusione non solo a livello nazionale ma anche internazionale della conoscenza del patrono d'Italia, in una prospettiva di internazionalizzazione.

In particolare, per il tramite dell'istituzione del Comitato nazionale ivi prevista, i cui membri saranno scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di San Francesco d'Assisi, si vuole realizzare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco d'Assisi, comprendente attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione, di promozione turistica e di innovazione tecnologica, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del personaggio.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà verificato attraverso il monitoraggio, a cura del Ministero della cultura, dell'efficacia complessiva dell'intervento negli ambiti investiti, mediante l'analisi dei dati prodotti dagli uffici di volta in volta coinvolti, comparandoli con i dati (qualora esistenti) riferiti al periodo precedente all'entrata in vigore del presente intervento regolatorio.

Nello specifico, si riportano di seguito valori di riferimento relativi alle disposizioni che intervengono su istituti e misure già vigenti:

- numero di iniziative culturali realizzate per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera di San Francesco d'Assisi;
- numero di attività di restauro intraprese;
- numero di iniziative di valorizzazione e promozione turistica dei luoghi e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alla celebrazione.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Il Ministero della cultura, titolare delle competenze oggetto del provvedimento in esame, ha ritenuto necessario un intervento normativo a livello primario, attesi gli obiettivi indicati nelle precedenti sezioni.

Il non intervento di regolamentazione non è stato preso in considerazione in quanto impedirebbe il raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati.

Tenuto conto delle esigenze rappresentate, si è ritenuto che l'istituzione di un Comitato nazionale composto da esperti aventi comprovata conoscenza e competenza della vita e delle opere di San Francesco d'Assisi rispondesse nel migliore dei modi al raggiungimento degli obiettivi descritti, con una ragionevole previsione di successo sia in termini di diffusione, in ambito nazionale e internazionale, della vita, del pensiero e delle opere di San Francesco d'Assisi, anche attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali, sia in termini di iniziative culturali finalizzate alla divulgazione e alla diffusione della vita, del pensiero e delle opere del Santo con riferimento al settore della formazione scolastica, universitario, e della ricerca.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Le attività riguardanti la celebrazione dell'ottavo centenario dalla morte del Santo rivestono un ruolo culturale e sociale, ma anche economico e produttivo.

Dal punto di vista dell'impatto economico, le manifestazioni culturali attivano processi virtuosi di incremento della domanda di beni e servizi nel contesto interessato, favorendo lo sviluppo dell'economia del territorio, anche con riferimento all'offerta turistica.

Gli impatti attesi riguardano, sotto il profilo degli operatori destinatari della normativa, un miglioramento della qualità e della pluralità dell'offerta artistica e culturale, una maggiore qualificazione delle competenze professionali, e il riequilibrio territoriale.

Principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività:

L'intervento normativo previsto non produce alcuno svantaggio, essendo invece volto a produrre benefici in termini di fruizione del patrimonio artistico e culturale legato alla figura di San Francesco d'Assisi. Si ipotizza, invero, che la realizzazione del programma culturale elaborato dal Comitato nazionale contribuirà alla diffusione, in ambito nazionale e internazionale, della vita, del pensiero e delle opere di San Francesco d'Assisi.

Distribuzione temporale degli effetti considerati:

Il Comitato nazionale opererà a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina e resterà in carica sino alla data del 30 aprile 2027. Considerato, invero, che la ricorrenza dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi viene a cadere alla fine di ottobre 2026, si è ritenuto opportuno inserire, quale data di cessazione del Comitato, quella del 30 aprile 2027, al fine di consentire allo stesso di portare a termine le attività di rendicontazione.

4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

L'intervento normativo non ha effetti svantaggiosi per la piccola e media imprenditoria che opera nel settore commerciale e della valorizzazione culturale nei luoghi interessati, la quale potrà beneficiare dell'intervento che prevede, tra l'altro, la predisposizione di programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché di valorizzazione e promozione turistica dei luoghi e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alla celebrazione.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento non sortisce effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

L'intervento normativo non determina alcuna intensificazione del livello di oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La normativa in esame non riguarda il recepimento di direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Alla luce di quanto esposto nelle sezioni precedenti, il provvedimento in oggetto risponde alle esigenze di garantire la promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzare e tutelare il patrimonio storico e artistico della Repubblica italiana, celebrando la figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'ottavo centenario della morte.

L'istituzione, a tali fini, di un Comitato composto da esperti che assicuri, tra l'altro, l'integrazione e la coerenza del programma culturale da esso predisposto con le attività del Comitato storico-

scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri, è stata ritenuta adeguata al raggiungimento dell'obiettivo.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il provvedimento è attuato, quanto all'istituzione del Comitato nazionale e all'individuazione delle modalità di riparto delle risorse stanziare, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Comitato nazionale opera presso il Ministero della cultura assicurando l'integrazione e la coerenza del programma culturale predisposto con le attività del Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

5.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dal Ministero della cultura con le risorse umane e strumentali e le procedure già in atto, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, si prevede che il Comitato è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura. Tale vigilanza concerne la rendicontazione delle attività. Si prevede, così, che il Comitato elabora e trasmette al Ministero, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonché l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal Dicastero medesimo.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Il provvedimento in esame rappresenta il risultato dell'iniziativa sviluppata nell'ambito degli uffici ministeriali competenti nel settore della promozione culturale, anche sulla scorta di quanto avvenuto in occasione di altre ricorrenze (quali quella del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi o, ancora, quella dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri), nonché dei suggerimenti offerti dagli esperti del settore.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il provvedimento è frutto dell'analisi e della valutazione delle esigenze rappresentate dai soggetti consultati, dai competenti uffici ministeriali e dai soggetti operanti nei settori interessati ed è stato elaborato dall'Ufficio legislativo del MIC.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra la figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'ottavo centenario della morte, che cade nell'anno 2026.

Art. 2.

(Istituzione e finanziamento del Comitato nazionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, di seguito denominato « Comitato nazionale », a cui è attribuito un contributo di 4.510.000 euro per gli anni dal 2022 al 2027.

2. Il contributo di cui al comma 1 è autorizzato nella misura di 500.000 euro per l'anno 2022, 500.000 euro per l'anno 2023, 500.000 euro per l'anno 2024, 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 10.000 euro per l'anno 2027.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno dal comma 2, in ragione delle esigenze

connesse al programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2.

4. Al Comitato nazionale possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.

Art. 3.

(Composizione e funzionamento del Comitato nazionale)

1. Il Comitato nazionale è formato da quindici componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il presidente del Comitato nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Gli altri componenti sono designati: due dal Ministro della cultura, due dal Ministro del turismo, tre dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca d'intesa tra loro, due dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due dal comune di Assisi, due dalla regione Umbria e uno dall'Ordine dei frati minori.

3. I componenti del Comitato nazionale sono scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di San Francesco d'Assisi, nonché tra rappresentanti di enti pubblici e privati che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale svolta, abbiano maturato una specifica competenza e conoscenza della figura da celebrare o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono.

4. Il decreto di cui al comma 1 determina, altresì, le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, possono essere nominati ulte-

riori componenti del Comitato nazionale, fino a un numero massimo di cinque, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3.

6. Ai componenti del Comitato nazionale non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2.

7. Il Comitato nazionale è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura. A tale fine, il Comitato elabora e trasmette al Ministero, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonché l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal medesimo Ministero.

8. Il Comitato nazionale opera presso il Ministero della cultura. Esso assicura l'integrazione e la coerenza del programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2, con le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

(Durata e compiti del Comitato nazionale)

1. Il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui all'articolo 3, comma 1, e resta in carica fino alla data del 30 aprile 2027.

2. Il Comitato nazionale ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco d'Assisi, comprendente attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché attività di ricerca, editoriali,

formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione, di promozione turistica e di innovazione tecnologica, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del personaggio. In particolare, il Comitato nazionale ha il compito di:

a) elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera di San Francesco d'Assisi, anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale;

b) predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge e tenendo conto degli eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalità di cui all'articolo 2, comma 4;

c) elaborare programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica;

d) predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché di valorizzazione e promozione turistica dei luoghi e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alla celebrazione.

3. I piani di cui alle lettere *a)* e *b)* e i programmi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 sono sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, 500.000 euro per l'anno 2023, 500.000 euro per l'anno 2024, 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 10.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

€ 2,00